

Disposizioni concernenti
la concessione di contributi finanziari
della Conferenza Episcopale Italiana
per l'edilizia di culto

Approvate dalla 67ª Assemblea Generale (Assisi, 10-13 novembre 2014)

Promulgate dal Presidente della C.E.I. in data 26 gennaio 2015

Art. 1

Destinazione dei contributi

§ 1. Contributi finanziari per interventi di promozione dell'edilizia di culto sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi, secondo quanto stabilito nei successivi §§ 2, 3 e 4.

Unici enti destinatari dei contributi sono le diocesi.

§ 2. I contributi sono concessi per la costruzione dei seguenti edifici: chiese parrocchiali e sussidiarie, case canoniche, locali di ministero pastorale.

Il Regolamento applicativo può prevedere altri interventi assimilabili a questi.

§ 3. I contributi possono essere concessi straordinariamente per interventi di modifica degli edifici esistenti di cui al § 2.

§ 4. Ordinariamente non sono concessi contributi per l'acquisto delle aree, riconoscendo quali vie ordinarie le procedure di assegnazione da parte dei comuni previste dalla normativa di derivazione pattizia e dalla normativa civile. Solo nel caso in cui tali procedure non siano giunte a buon fine, possono essere concessi contributi per l'acquisto di aree per la realizzazione degli edifici di cui al § 2.

§ 5. Contributi per interventi speciali, disciplinati da proprio Regolamento, possono essere concessi allo scopo di:

- a) provvedere alla costruzione di case canoniche del Mezzogiorno d'Italia;
- b) incentivare la qualificazione dell'edilizia di culto, anche promuovendo concorsi per la progettazione degli edifici di cui al § 2 sia a livello nazionale, sia a livello diocesano.

Art. 2

Natura e forma dei contributi

§ 1. I contributi di cui alle presenti Disposizioni si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la realizzazione o promozione dell'edilizia di culto, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo dalle stesse comunità cristiane, ed eventualmente anche da amministrazioni pubbliche e da privati.

§ 2. Essi possono essere concessi, a richiesta, come di seguito specificato:

- a) per gli interventi di cui all'art. 1, § 2, fino ad un massimo del 75% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- b) per gli interventi di cui all'art. 1, § 3, fino ad un massimo del 50% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- c) per gli interventi di cui all'art. 1, § 4, fino ad un massimo del 75% del costo preventivato, nei limiti dei parametri di cui all'art. 4;
- d) per gli interventi di cui all'art. 1, § 5, lett. a), secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo Speciale case canoniche del Mezzogiorno;
- e) per gli interventi di cui all'art. 1, § 5 lett. b), essendo posti a carico della C.E.I.:
 - aa) l'intero costo delle spese delle iniziative di carattere nazionale;
 - bb) un contributo determinato annualmente dalla Presidenza della C.E.I., per la promozione dei concorsi a livello diocesano.

§ 3. Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura "forfetaria". I rapporti con le imprese, con i progettisti, con gli artisti, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sé e per conto dell'ente beneficiario.

Art. 3

Contributi integrativi

§ 1. Contributi integrativi, fino al raggiungimento del massimo del contributo assegnabile nei limiti dei parametri di cui all'art. 4, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- b) variante al progetto approvato;
- c) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati.

Art. 4

Parametri indicativi

§ 1. Per facilitare l'accertamento della congruità delle superfici e dei costi dei progetti e per determinare il massimo contributo assegnabile, i dati progettuali sono confrontati con parametri indicativi annualmente redatti dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Le opere che eccedono i limiti parametrici sopra indicati (sia per le superfici che per il costo unitario) possono essere comunque ammesse a contributo nella quota rientrante in tali limiti, garantendo le diocesi la copertura della differenza.

§ 3. Le tabelle parametriche approvate annualmente dal Consiglio Episcopale Permanente possono introdurre elementi di ulteriore precisazione del metodo di calcolo del contributo.

Art. 5

Condizioni per accedere ai contributi

§ 1. I contributi sono concessi a condizione che risultino soddisfatti idonei requisiti relativi a: proprietà, destinazione urbanistica, destinazione d'uso, verifica di non interesse culturale, rapporti contrattuali, limiti di alienazione e rispetto della destinazione d'uso del bene oggetto della richiesta.

§ 2. I contributi per i lavori sono concessi a condizione che gli stessi non siano iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 3. I contributi per gli acquisti delle aree sono concessi a condizione che il rogito non venga stipulato prima della data del decreto di assegnazione del contributo, e comunque venga documentata la mancata finalizzazione delle procedure di assegnazione da parte di Comuni.

Il progetto dell'edificio cui l'area è stata destinata dovrà essere presentato entro tre anni dall'acquisizione dell'area e dovrà essere contenuto entro i limiti dei parametri di cui all'art. 4.

In ogni caso i lavori di realizzazione dell'edificio dovranno essere avviati entro i due anni successivi.

§ 4. I contributi integrativi sono concessi a condizione che risultino soddisfatti idonei requisiti relativi a: comunicazione lavori imprevidi, approvazione progetto di variante, revoca fondi provenienti da enti pubblici o privati.

Art. 6

Comitato per l'edilizia di culto

§ 1. L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per l'edilizia di culto.

§ 2. Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, dal Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, da tre membri, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), nominati dalla Presidenza della C.E.I., da un collaboratore del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nominato dalla Presidenza della C.E.I., con funzione di segretario.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

§ 3. Spetta al Comitato:

- a) esaminare i progetti presentati e valutarli alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e della disciplina contenuta nel Regolamento applicativo, tenuti presenti i rilievi sollevati dal Servizio Nazionale per

- l'edilizia di culto in fase istruttoria in base alla documentazione agli atti e ai contatti preliminari con i richiedenti;
- b) concedere il nulla osta, concluso positivamente l'esame di prima istanza, all'elaborazione dei progetti esecutivi e relativi computi metrici-estimativi, approvare, rinviare con osservazioni o respingere le istanze;
 - c) proporre l'ammontare del contributo;
 - d) a richiesta della Presidenza della C.E.I., esprimere parere su eventuali problemi emersi e sulla concessione di deroghe alla normativa contenuta nel Regolamento applicativo nei casi consentiti dall'art. 10.

Art. 7

Soggetti concorrenti

§ 1. Le istanze di contributo presentate dalle diocesi sono istruite dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Il Servizio Nazionale opera a servizio delle diocesi italiane in materia di edilizia di culto.

Il Servizio è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. La Consulta Nazionale per l'edilizia di culto svolge funzioni di studio e di consulenza per l'edilizia di culto nel territorio nazionale e comprende tutti gli incaricati regionali ed eventuali esperti di settore.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, ordinariamente due volte l'anno.

§ 3. Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti nel territorio regionale, la Conferenza Episcopale Regionale nomina un incaricato regionale per l'edilizia di culto.

Gli incaricati regionali durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionali in materia di edilizia di culto, con particolare riguardo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e informare tempestivamente la Conferenza Episcopale Regionale e il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- b) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, architettonico, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);
- c) offrire orientamenti al Comitato per l'edilizia di culto per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza delle opere costruite con i contributi della C.E.I. ai progetti approvati;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

§ 4. Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti nel territorio diocesano e per curare i rapporti con il Servizio Nazionale per l'edilizia di

culto e l'incaricato regionale, il Vescovo diocesano nomina un incaricato diocesano per l'edilizia di culto.

Art. 8

Sopralluoghi sui cantieri

§1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti Disposizioni e del relativo Regolamento applicativo, nell'intento di assicurare coerenza con le procedure previste, il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto può effettuare, d'intesa con il Vescovo interessato, idonei sopralluoghi presso i cantieri degli interventi cofinanziati dalla C.E.I.

Art. 9

Regolamenti applicativi

§ 1. Le modalità applicative delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Analoghi Regolamenti, approvati dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente, disciplinano la concessione di contributi per gli interventi speciali di cui all'art. 1 § 5.

Art. 10

Deroghe

§1. Deroghe alle presenti Disposizioni possono essere concesse dalla Presidenza della C.E.I. solo in caso di eventi calamitosi, sentito il Comitato per l'edilizia di culto.

Art. 11

Interpretazione delle Disposizioni

§1. In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti Disposizioni spetta alla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio per gli Affari Giuridici.